

allegato sub A)

CONVENZIONE TRA L'ULSS N. 4 "ALTO VICENTINO" E I COMUNI DEL SUO TERRITORIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI CANILE E CONNESSI

Tra i signori:

___ in rappresentanza della	Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino"
___ in rappresentanza del	Comune di Arsiero
___ in rappresentanza del	Comune di Breganze
___ in rappresentanza del	Comune di Caltrano
___ in rappresentanza del	Comune di Calvene
___ in rappresentanza del	Comune di Carrè
___ in rappresentanza del	Comune di Chiuppano
___ in rappresentanza del	Comune di Cogollo del Cengio
___ in rappresentanza del	Comune di Fara Vicentino
___ in rappresentanza del	Comune di Laghi
___ in rappresentanza del	Comune di Lastebasse
___ in rappresentanza del	Comune di Lugo di Vicenza
___ in rappresentanza del	Comune di Malo
___ in rappresentanza del	Comune di Marano Vicentino
___ in rappresentanza del	Comune di Montecchio Precalcino
___ in rappresentanza del	Comune di Monte di Malo
___ in rappresentanza del	Comune di Pedemonte
___ in rappresentanza del	Comune di Piovene Rocchette
___ in rappresentanza del	Comune di Posina
___ in rappresentanza del	Comune di Salcedo
___ in rappresentanza del	Comune di San Vito di Leguzzano
___ in rappresentanza del	Comune di Santorso
___ in rappresentanza del	Comune di Sarcedo
___ in rappresentanza del	Comune di Schio
___ in rappresentanza del	Comune di Thiene
___ in rappresentanza del	Comune di Tonezza del Cimone
___ in rappresentanza del	Comune di Torrebelvicino
___ in rappresentanza del	Comune di Valdastico
___ in rappresentanza del	Comune di Valli del Pasubio
___ in rappresentanza del	Comune di Velo d'Astico
___ in rappresentanza del	Comune di Villaverla
___ in rappresentanza del	Comune di Zanè
___ in rappresentanza del	Comune di Zugliano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

di C.C.

43 del 5-11-2014

V° IL SINDACO

F.to Berti Roberto

IL SEGRETARIO

F.to M.T. Cecchetti



PREMESSO

- che i Comuni hanno approvato la presente convenzione come segue:

Consiglio comunale di Arsiero delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Breganze delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Caltrano delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Calvene delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Carrè delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Chiuppano delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Cogollo del Cengio delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Fara Vicentino delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Laghi delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Lastebasse delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Lugo di Vicenza delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Malo delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Marano Vicentino delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Montecchio Precalcino delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Monte di Malo delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Pedemonte delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Piovene Rocchette delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Posina delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Salcedo delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di San Vito di Leguzzano delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Santorso delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Sarcedo delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Schio delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Thiene delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Tonzetta del Cimone delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Torrebelvicino delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Valdastico delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Valli del Pasubio delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Velo d'Astico delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Villaverla delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Zanè delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;
Consiglio comunale di Zugliano delibera n. ____ del ____ resa immediatamente esecutiva;

- che l'ULSS n. 4 "Alto Vicentino" ha approvato la presente convenzione con delibera n. ____ del ____ immediatamente esecutiva;

- che la Legge 14.08.1991 n. 281, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, stabilisce all'art. 4, comma 1, i criteri secondo i quali i Comuni, singoli od associati, devono provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e costruire rifugi per cani;
- che la L.R. 28.12.1993 n. 60 disciplina la tutela degli animali d'affezione e prevede che:
 - il servizio di accalappiamento e trasporto dei cani randagi è a carico dell'Ulss (art. 6);
 - la costruzione dei canili sanitari e rifugio è di competenza dei Comuni;
 - la gestione dei canili sanitari è di competenza dell'Ulss;
 - la gestione dei canili rifugio è di competenza dei Comuni;
- che la Legge 29.07.2010 n. 120 all'art. 31 individua un servizio di raccolta e trasporto di animali feriti e/o incidentati;
- che l'esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS ha deliberato in data 24.11.2010 di affidare in via transitoria al Comune di Valdagno la procedura per l'affidamento del servizio di canile rifugio per l'anno 2011;
- che tale delibera è stata fatta propria dall'Assemblea della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS in data 29.11.2010;
- che i Comuni dell'ULSS hanno approvato e sottoscritto apposita convenzione per la gestione della procedura di affidamento del servizio di canile rifugio per l'anno 2011 delegando a tale scopo il Comune di Valdagno;
- che l'esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS ha deliberato in data 07.12.2011 di approvare l'affidamento diretto della gestione dei canili per l'anno 2012 delegando in tal senso il Comune di Valdagno;
- che la gara con procedura aperta bandita con determinazione n. 15 del 19.09.2012 e avviso di gara prot. n.3527 del 19.09.2012, non è stata aggiudicata in quanto l'unica offerta pervenuta è risultata non appropriata;
- che il servizio di canile rifugio è stato affidato per l'anno 2013 al Canile di Arzignano e al Canile di Lonigo, entrambi al di fuori del territorio dell'Ulss n. 4;
- che il servizio di canile sanitario è stato affidato in via d'urgenza e temporanea alla ditta Sartore Bortolino fino all'effettiva presa in carico del servizio da parte dell'aggiudicatario della procedura negoziata conclusasi;
- che il servizio di accalappiamento e trasporto dei cani randagi ai sensi della L.R. 20.12.1993, n. 60 e del servizio di raccolta e trasporto di animali feriti e/o incidentati ai sensi della L. 29.07.2010 n. 120 nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino" è stato affidato alla ditta Canile Segalla S.a.s. fino alla conclusione della procedura di gara per l'affidamento complessivo di tutti i servizi di canile e accessori o comunque fino al 31.12.2013;
- che con determinazione n. 27 in data 15.07.2013, a seguito di apposita procedura negoziata, è stato aggiudicato alla ditta Sartore Bortolino il servizio di canile sanitario, il servizio di canile rifugio, il servizio di cattura e trasporto cani randagi e vaganti e il servizio di raccolta e trasporto di animali feriti e/o incidentati;
- che i termini per l'attivazione del servizio di canile sanitario sono inutilmente decorsi e l'appaltatore non vi ha dato piena esecuzione;
- che il contratto sottoscritto con l'appaltatore prevede la possibilità di non attivare il servizio di canile rifugio, rimanendo così operative le convenzioni con i canili di Arzignano e Lonigo;
- che il contratto di appalto è stato sottoscritto anche dal Comune di Marano Vicentino il quale ha assunto la funzione di soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto;
- che in data 06.06.2011 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Valdagno capofila della Conferenza dei Sindaci e l'Ulss n. 4 in base alla quale quest'ultima assume la gestione contabile del servizio di mantenimento dei cani randagi presso i canili rifugio convenzionati, del servizio e trasporto di animali feriti e/o incidentati e delle prestazioni veterinarie specialistiche effettuate, e che tale convenzione è a tutt'oggi operativa pur prevista per il solo 2011;

- che il servizio di assistenza veterinaria specialistica è stato affidato al dott. Andrea Bonato con contratto valido per l'anno 2012 ma a tutt'oggi operativo;
- che si rende necessario attivare nuovi servizi che permettano di ottimizzare la gestione sia a favore dei cittadini che smarriscono animali che a favore degli enti stessi;
- che si ritiene opportuno accorpare le funzioni in capo a pochi soggetti che siano tra di loro in continuo contatto al fine di rendere più efficiente il servizio;
- che i Comuni e l'Ulss n. 4 intendono erogare in forma integrata i servizi di canile e tutti i servizi connessi direttamente o indirettamente alla gestione degli animali per quanto di competenza;
- che si intende approvare apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e durata

La presente convenzione disciplina i rapporti tra gli enti sottoscrittori in relazione ai servizi di canile sanitario, canile rifugio, gattile sanitario, accalappiamento animali smarriti e randagi, raccolta e trasporto animali incidentati, raccolta e smaltimento carcasse animali, consegna degli animali smarriti, e i criteri generali di erogazione di tali servizi.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci e sostituisce la precedente convenzione approvata dall'Assemblea della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS in data 29.11.2010.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a garantire l'adempimento degli obblighi normativi, a tutelare il benessere animale, a garantire il mantenimento di adeguati standard di igiene ed incolumità pubblica, all'erogazione di servizi efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili tanto per i cittadini quanto per la Pubblica Amministrazione, a promuovere adeguate sinergie con tutte le associazioni di volontariato animalista operanti sul territorio dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino".

Art. 3 – Stato attuale

I sottoscrittori prendono atto e ratificano l'attuale affidamento dei servizi oggetto della convenzione e si impegnano a garantire il finanziamento degli stessi secondo gli accordi vigenti.

Art. 4 – Ente capofila e forme di consultazione degli enti contraenti

Il Comune di Marano Vicentino viene concordemente individuato quale ente capofila e quale soggetto incaricato della gestione delle funzioni e dei servizi dedicati agli animali in nome e per conto dei Comuni del territorio dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino", compresa l'esecuzione dei contratti in essere e la gestione degli altri incarichi e adempimenti relativi. Per lo svolgimento di tali funzioni e servizi saranno applicate le norme regolamentari del Comune capofila.

La Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino" agisce quale coordinamento dei Sindaci con funzioni di impulso, indirizzo e controllo delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 5 – Attivazione di nuovi servizi

I sottoscrittori concordano l'attivazione dei seguenti nuovi servizi, da affidare quali prestazioni complementari a quelle di canile, all'attuale appaltatore dei servizi di canile e connessi:

- a) servizio di trasporto di animali non di proprietà vaganti feriti all'ambulatorio convenzionato a seguito del loro ritrovamento e recupero, nonché per le successive visite e cure ove necessario;
- b) servizio di raccolta, recupero e trasporto di carcasse di animali non di proprietà trovati morti, presso le sedi indicate dal Servizio Veterinario dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino";
- c) servizio di custodia di animali di proprietà affidati dall'autorità di pubblica sicurezza (animali che si trovano in condizioni di abbandono forzato: di persone sole defunte, di persone sole ospedalizzate o comunque ricoverate, di persone sole tradotte in istituti di pena, animali rimasti incustoditi a seguito di sfratto). Nelle fattispecie previste od in altre ad esse assimilabili, la custodia presso il canile sanitario ha lo scopo di consentire, espletati i controlli sanitari, il trasferimento degli animali presso i canili rifugio.

- d) servizio di riconsegna immediata a domicilio dei cani vaganti ai rispettivi proprietari, come risultanti all'anagrafe canina. A tal fine l'appaltatore viene autorizzato dall'Ulss n. 4 "Alto Vicentino" alla consultazione dell'anagrafe canina, con oneri a carico dell'appaltatore, ai soli fini dell'individuazione dei proprietari da contattare a seguito del ritrovamento di cani vaganti;
- e) servizio di assistenza per pratiche legate al decesso di cani, gatti e piccoli animali, che permette al proprietario di portare il corpo dell'animale deceduto al canile dove, previo pagamento di apposita tariffa, la carcassa sarà pesata, classificata e conservata in locali disgiunti dal canile e dove si provvederà all'avvio allo smaltimento in base alle norme vigenti; è consentito il ritiro della carcassa direttamente dal domicilio del proprietario. Le modalità operative saranno definite in accordo con il Comune capofila e con il Servizio Veterinario dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino".

Art. 6 – Riparto degli oneri e delle spese

Gli oneri relativi ai servizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 sono a carico dei Comuni e saranno imputati con riparto a consuntivo in proporzione al numero di abitanti rilevati all'ultimo censimento.

Gli oneri relativi ai servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 5 sono coperti con tariffe a carico dell'utenza che fruisce del servizio. Le tariffe sono determinate con provvedimento del Comune capofila previa approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 7 – Gestione amministrativo contabile

L'Ulss n. 4 "Alto Vicentino" si fa carico della completa gestione contabile degli appalti e incarichi oggetto della presente convenzione e provvede ad anticipare, in nome e per conto dei Comuni, le spese per i servizi succitati a carico dei Comuni, previa presentazione da parte delle Ditte di fatture intestate all'Ulss n. 4 "Alto Vicentino" ed eventuale documentazione giustificativa, controllate e vistate dal competente organo del Comune incaricato dell'esecuzione del contratto di appalto.

Al termine di ciascun anno i Comuni rimborseranno all'Ulss n. 4 "Alto Vicentino", sulla base di un prospetto e relazione riepilogativa, ciascuno in proporzione al numero di abitanti, il costo dei servizi erogati nel corso dell'anno come anticipati dall'Ulss stessa.

Art. 8 – Servizio di assistenza veterinaria specialistica

Le parti concordano l'attivazione di un servizio di assistenza veterinaria specialistica, delegando il Comune di Marano Vicentino all'affidamento di apposito incarico in base alle norme vigenti.

Il servizio dovrà prevedere interventi a chiamata presso il canile a favore degli animali infortunati e interventi ambulatoriali.

Il controllo sanitario periodico presso i canili verrà garantito dal Servizio Veterinario dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino".

Art. 9 – Controversie e recesso

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, ivi incluse quelle in ordine alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà composta in seno alla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino".

Il recesso anticipato deve essere comunicato alla Conferenza dei Sindaci e al Comune capofila con preavviso scritto di almeno 6 mesi. In tal caso gli eventuali oneri diretti o indiretti derivanti dal recesso saranno posti a carico del recedente.

Art. 10 – Dichiarazioni finali

A tutti gli effetti della presente convenzione e dei connessi adempimenti, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Qualunque modifica della presente convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto approvato dall'Assemblea della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino".

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole della presente convenzione e di approvarle specificatamente e nel loro insieme con la sottoscrizione in calce della presente convenzione.

Art. 11 – Entrata in vigore

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, fatta salva l'individuazione del Comune di Marano Vicentino quale ente capofila che decorre in ogni caso dal 25 maggio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ente	Data	Firma
Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino"		
Comune di Arsiero		
Comune di Breganze		
Comune di Caltrano		
Comune di Calvene		
Comune di Carrè		
Comune di Chiuppano		
Comune di Cogollo del Cengio		
Comune di Fara Vicentino		
Comune di Laghi		
Comune di Lastebasse		
Comune di Lugo di Vicenza		
Comune di Malo		
Comune di Marano Vicentino		
Comune di Montecchio Precalcino		
Comune di Monte di Malo		
Comune di Pedemonte		
Comune di Piovene Rocchette		
Comune di Posina		
Comune di Salcedo		
Comune di San Vito di Leguzzano		
Comune di Santorso		
Comune di Sarcedo		
Comune di Schio		

Comune di Thiene		
Comune di Tonzetta del Cimone		
Comune di Torrebelvicino		
Comune di Valdastico		
Comune di Valli del Pasubio		
Comune di Velo d'Astico		
Comune di Villaverla		
Comune di Zanè		
Comune di Zugliano		